

M

I

'Cattedra Giorgio Luraschi'
Centro di ricerca per lo studio e la diffusione del Diritto pubblico romano

Monografie I

Filippo Bonin

INTRA 'LEGEM IULIAM ET PAPIAM'

DIE ENTWICKLUNG DES AUGUSTEISCHEN
EHRECHTS IM SPIEGEL
DER RECHTSQUELLENLEHREN
DER KЛАSSISCHEN ZEIT

F. Bonin *Intra 'Legem Iuliam et Papiam'*

€ 50,00



CACUCCI  EDITORE
BARI

Comitato scientifico internazionale

Francisco J. Andrés Santos (Valladolid) – Martin Avenarius (Köln) – Christian Baldus (Heidelberg) – Antonio Banfi (Bergamo) – Ernesto Bianchi (Milano – Cattolica) – Paola Biavaschi (Varese-Insubria) – Antonello Calore (Brescia) – Luigi Capogrossi Colognesi (Roma-Sapienza) – Patricio I. Carvajal (Santiago de Chile-P. Católica) – Amelia Castresana (Salamanca) – Alessandro Corbino (Catania) – Wojciech Daiczak (Poznán) – Oliviero Diliberto (Roma-Sapienza) – Giuseppe Falcone (Palermo) – Lorenzo Gagliardi (Milano-Statale) – Luigi Garofalo (Padova) – Peter Gröschler (Mainz) – Alejandro Guzmán Brito (Valparaíso-P. Católica) – Umberto Laffi (Pisa) – Francesca Lamberti (Lecce -Salento) – Ariel S. Lewin (Potenza-Basilicata) – Orazio Licandro (Catania) – Andrea Lovato (Bari) – Giovanni Luchetti (Bologna) – Lauretta Maganzani (Milano-Cattolica) – Valerio Marotta (Pavia) – Massimo Miglietta (Trento) – Francesco Musumeci (Catania) – Javier Paricio (Madrid-Complutense) – Alfredo M. Rabello (Jerusalem-Hebrew) – Giunio Rizzelli (Foggia) – Olivia Robinson (Glasgow) – Lilia Russo Ruggeri (Messina) – Bernardo Santalucia (Firenze) – Juan Signes Codoñer (Valladolid) – Emanuele Stolfi (Siena) – Eduardo Vera-Cruz Pinto (Lisboa)

Comitato di redazione

Stefano Barbatì (Roma-Sapienza) – Tommaso Beggio (Trento) – Tommaso Bianchi (Trento) – Filippo Bonin (Köln) – Francesco M. Colombo (Varese-Insubria) – Matteo Cristinelli (Trento) – Gianluca Mainino (Pavia) – Roberto Scevola (Padova) – Enrico Sciandrello (Torino)

‘Cattedra Giorgio Luraschi’
Centro di ricerca per lo studio e la diffusione
del Diritto pubblico romano
(Dir. Massimo Miglietta – Segr. Paola Biavaschi)

Monografie I

FILIPPO BONIN

INTRA ‘LEGEM IULIAM ET PAPIAM’

**DIE ENTWICKLUNG DES
AUGUSTEISCHEN EHRECHTS
IM SPIEGEL
DER RECHTSQUELLENLEHREN
DER KLASSISCHEN ZEIT**

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© aprile 2020 Cacucci Editore - Bari
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Prefazione

Fenomeno cruciale nella storia giuridica di Roma e formidabile esempio di ingegneria costituzionale¹, il Principato di Augusto è stato oggetto di importanti studi². Altrettanto può dirsi della riforma dei costumi che il *princeps* con fatica e tenacia attuò nel quadro della *restitutio rei publicae* sin dai primi anni della pace augustea³.

In questo contesto assume un ruolo fondamentale la legislazione matrimoniale, con la quale Augusto cercò di orientare i comportamenti dei cittadini, regolando importanti aspetti della loro vita privata. La riforma si concretizzò sostanzialmente nell’emanazione di due distinte *leges*, che videro la luce a ben ventisette anni di distanza l’una dall’altra. Nondimeno la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e la *lex Papia Poppaea* del 9 d.C., secondo un approccio metodologico astorico già inaugurato dai giuristi romani, sono state considerate, interpretate e commentate come un corpo normativo unitario, denominato “*lex Iulia et Papia*”. Sepolte per effetto dell’abrogazione disposta, per ragioni varie di difficile discernimento (ma certamente sotto l’influsso del Cristianesimo), dapprima da Costantino, che ne lasciò in vigore alcune disposizioni, e poi in maniera definitiva da Giustiniano, le due *leges* matrimoniali furono oggetto di un vivo interesse per gli studiosi solo a partire dal XVII secolo, quando si cercò di procedere ad una loro ricostruzione principalmente sulla base dei frammenti dei commentari *ad “legem Iuliam et Papiam”* dei giuristi romani conservati nel Digesto.

Ad ogni buon conto, anche dopo la scoperta del Gaio Veronese, recante notizie importanti sulle due *leges*, se si eccettuano i lavori di

¹ Cfr. MAZZA, 1989, 382 ss.

² Ci si limita in questa sede a ricordarne alcuni tra i più recenti, ossia DETTENHOFER, 2000; ECK, 2003; DAHLHEIM, 2010, 11 ss.; LICANDRO, 2011, 235 ss., ID., 2015, 57 ss.; ID., 2018; FERRARY, 2012, 569 ss.; CANFORA, 2016, part. 351 ss.

³ Per lo stato della dottrina si veda *infra* Einleitung II.

Paul Jörs⁴, ha prevalso, ancora lungo l’arco di tutto il secolo scorso, la tendenza a non considerare la *lex Iulia* e la *lex Papia* come due distinti provvedimenti, al punto che, a ragione, taluno ha parlato al riguardo di un vero e proprio “appiattimento interpretativo”⁵. Al fine di interrompere tale tendenza, la presente indagine si pone l’obiettivo di conferire profondità storica all’analisi del corpo normativo che nelle fonti è generalmente indicato con la denominazione di “*lex Iulia et Papia*”, cercando di capire se, in quale misura e possibilmente per quali motivi la *lex Papia* abbia modificato la *lex Iulia*. L’obiettivo si giustifica ulteriormente ove si consideri che, nei rari casi in cui un simile approccio è stato seguito in passato, si è riconosciuta l’importanza dell’analisi delle fonti tramandate al di fuori del Digesto, ma non è stato dato il giusto peso ai dati emergenti dal *liber singularis regularum pseudoulpianeo*. Tale opera contiene, infatti, una sezione specificamente dedicata alle leggi matrimoniali augustee, la quale si compone di ben sei titoli e non trova corrispondenza in passaggi paralleli delle Istituzioni di Gaio, oltre a fornire informazioni fondamentali in merito nei titoli relativi ad altre materie. Considerato sulla scia dell’opinione espressa sul punto quasi un secolo fa da Fritz Schulz alla stregua di un’elaborazione postclassica di testi distinti, epitomata in maniera da compromettere anche quel poco che sul diritto di età classica avrebbe potuto rivelare⁶, il *liber singularis* è stato quantomeno sottovalutato nell’ambito degli studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Soprattutto non si è considerato che l’opera, essendo basata su materiale comune alle Istituzioni di Gaio, ma tramandato all’interno della Scuola proculiana, segue il metodo di interpretazione riconducibile a quest’ultima⁷ e risulta orientata alle singole disposizioni delle varie fonti. In questo contesto non fanno eccezione le prescrizioni della *lex Iulia*, della *lex Papia* e financo quelle del *ius antiquum*, ossia del diritto vigente prima dell’intervento delle *leges*⁸. Inoltre, nel *liber singularis* è di norma restituito con precisione il dettato originale delle singole disposizioni e non il diritto vigente dopo l’intervento di una disposizione successiva e modificativa di quella

⁴ Il riferimento è a JÖRS, 1882, e ID., 1894.

⁵ L’espressione è di Tullio Spagnuolo Vigorita, cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, 1985, XVII.

⁶ Cfr. SCHULZ, 1926.

⁷ Cfr. BEHRENDTS, 1995b, 159 e nn. 61, 63; AVENARIUS, 2005a, 168 Fn. 40.

⁸ Cfr. AVENARIUS, 2005a, part. 114 e nn. 52.

precedente⁹. Infine, al principio dell’opera sono stabilite delle vere e proprie regole di derogazione¹⁰, per cui spesso è possibile, con l’ausilio di altre fonti, ricostruire esattamente l’eventuale modifica apportata dalle due singole *leges* al *ius antiquum* e dalla *lex Papia* alla *lex Iulia*¹¹.

A livello metodologico, ma sotto un profilo più generale, la presente indagine rinuncia a qualsiasi proposito di leggere il fenomeno, peraltro squisitamente storico, della legislazione matrimoniale augustea attraverso un abuso delle categorie proprie della dogmatica moderna, adottando un approccio che consenta di cogliere, in un’ottica diacronica, i tratti di continuità e discontinuità della riforma. Ciò naturalmente non significa che, qualora una determinata categoria della dogmatica odierna sia necessaria per comprendere l’istituto antico, essa non possa venire impiegata. Parallelamente, al fine di capire per quale motivo il diritto matrimoniale augusteo si sia sviluppato in un certo modo, si ricorrerà talora allo strumento della comparazione sincronica¹². Anche da questo punto di vista la ricerca intende porsi su di un piano diverso rispetto ai lavori comparsi in passato. Invero, se si eccettuano alcuni studi risalenti al secolo scorso, la comparazione nell’ambito delle indagini dedicate al tema non solo è sempre stata solamente diacronica, ma soprattutto ha spesso condotto ad un tanto aprioristico quanto ideologico accostamento della “*lex Iulia et Papia*” a riforme tipiche di taluni regimi totalitari della prima metà del Novecento. Innescate più da suggestioni psico-sociologiche, che da un sano approccio metodologico all’oggetto di studio, tali analisi non sono riuscite a cogliere appieno il senso delle due *leges* augustee, nonché la sua importanza per la storia del diritto romano¹³.

La *lex Iulia* e la *lex Papia* costituiscono i cardini di una riforma con la quale Augusto perseguì, innanzitutto, scopi demografici, secondariamente, fini fiscali e, infine, etici¹⁴. Oltre a prevedere un meccanismo sanzionatorio nell’ambito del diritto ereditario, per cui *caelibes* e *orbi*, pur dotati secondo il *ius civile* della *testamenti factio*,

⁹ Cfr. in questo senso ancora AVENARIUS, 2005a, 169 s.

¹⁰ Sui motivi per i quali all’interno del pensiero giuridico proculiano era stata costruita una vera e propria “teoria della derogazione” si veda BEHRENDTS, 1995b, 159 con le ntt. 62 e 163.

¹¹ Così come quello di altre *leges* citate nell’opera. Si veda in questo senso AVENARIUS, 2005a, 116.

¹² Su questi aspetti si veda *infra* Einleitung III, ove bibliografia.

¹³ Cfr. *infra* Einleitung II.

¹⁴ Cfr. *infra* Einleitung IV, 2.

si vedevano privati in tutto o in parte della *capacitas* di acquistare il lascito, nonché premi per quei cittadini particolarmente prolifici (*ius liberorum*), essa pare procedere di pari passo con i risultati di tre censimenti universali, dei quali il *princeps* stesso nelle *res gestae* dà conto¹⁵. Il nuovo sistema di devoluzione dei *caduca*, previsto dalla *lex Papia*, conferisce rilievo al fine fiscale, mentre lo scopo etico è rinvenibile quasi esclusivamente in quelle disposizioni che vietano il matrimonio tra soggetti appartenenti a diverse classi sociali. La morale, alla quale unicamente in precedenza era riconnessa la necessità di taluni comportamenti, infatti, più che un fine pare costituire, nel quadro della legislazione matrimoniale augustea, un mezzo, tramite il quale il *princeps*, dovendo superare le considerevoli resistenze della società, cercò di promuovere e portare a termine il proprio progetto¹⁶. Non è un caso che egli, nel momento in cui si accinse a presentare al popolo la *lex Papia*, leggendo pubblicamente un’orazione del console Quinto Metello Macedonico del 131 a.C., avesse fatto espresso riferimento al diritto naturale o comunque a insegnamenti di provenienza stoica, con i quali Augusto stesso molto probabilmente era entrato in contatto grazie ai suoi precettori, in particolare Ario Didimo¹⁷.

Nonostante nelle parole del *princeps* la riforma avesse l’obiettivo di reintrodurre a Roma “*multa exempla maiorum*”¹⁸ e andasse ad inserirsi nel solco di una lunga tradizione di provvedimenti emanati in materia dal Senato e dal popolo¹⁹, un siffatto intervento non trova precedenti nel passato giuridico di Roma. Da un lato, per quanto concerne la materia disciplinata, è inedito lo strumento impiegato. Si tratta, infatti, di *leges* proposte direttamente o indirettamente dal *princeps*. Dall’altro, un’indagine sulle numerose misure di Senato e popolo aventi scopi analoghi a quelli della “*lex Iulia et Papia*” evidenzia che mai nella storia di Roma si era avuto, neanche progressivamente, un intervento tanto organico e per certi versi anche “totalitario”²⁰ nella sfera privata dei cittadini. Prima dell’introduzione delle due *leges* in questione si riscontrano solo sporadici e non longevi provvedimenti dei censori volti a sfavorire a livello fiscale i cittadini non sposati e misure eccezionali

¹⁵ Cfr. *res gest.* 8.

¹⁶ Cfr. AVENARIUS, 2015, 101.

¹⁷ Cfr. *infra* Einleitung IV, 3.

¹⁸ Cfr. *res gest.* 8.5.

¹⁹ Cfr. Cass. Dio 56.6.4.

²⁰ Cfr. in questo senso AVENARIUS, 2015, 115 s.

emanate per soddisfare esigenze del tutto contingenti a favore dei liberti dotati di prole. Le *leges* repubblicane finalizzate a tutelare l'integrità e la trasmissione del patrimonio familiare nell'ambito del diritto ereditario (*lex Furia*, *lex Voconia* e *lex Falcidia*), pur costituendo *lato sensu* precedenti della legislazione matrimoniale augustea, non sono ad essa equiparabili. Di una legge di Silla sulla *pudicitia* sappiamo troppo poco e anche le misure premiali introdotte da Cesare a favore dei cittadini con figli non possono essere poste sullo stesso piano dell'intervento augusteo²¹. Anzi, la particolare configurazione assunta da alcune norme delle due *leges* può talora trovare una spiegazione grazie al confronto sincronico con norme e istituti vigenti in altri ordinamenti giuridici dell'antichità. È il caso, per esempio, di quella particolare disposizione della *lex Iulia* che stabilì in maniera del tutto inedita l'acquisto dei beni vacanti (perché privi di eredi) da parte dell'erario. Una norma simile era da tempo vigente nel diritto tolemaico e con essa l'ordinamento giuridico romano dovette entrare in contatto diretto in occasione della conquista dell'Egitto, cui seguono quasi immediatamente la disposizione di un primo censimento universale disposto da Ottaviano, nonché la presentazione di un dibattuto progetto di riforma matrimoniale risalente al 28/27 a.C.²² Stabilendo sanzioni nell'ambito del diritto ereditario per quanti non avessero ottemperato agli obblighi matrimoniali e procreativi imposti dalla normativa e prevedendo, al ricorrere di determinate circostanze, l'avocazione di beni ereditari all'erario, il *princeps* non solo innovò sensibilmente l'ordinamento giuridico, ma probabilmente introdusse anche elementi che erano estranei alla sensibilità e alla storia giuridica romana. È soprattutto per questo motivo che la riforma incontrò il disfavore della popolazione *ab initio* e fino all'entrata in vigore della *lex Papia*, con la quale essa, dopo le innumerevoli difficoltà incontrate nel suo cammino verso il completamento, poté dirsi conclusa. Si tratta, peraltro, di un percorso che oggi risulta arricchito dai dati emergenti da un'iscrizione, di recente scoperta, recante lo statuto municipale di Troesmis, dati che confermano la strenua resistenza della popolazione di fronte alla riforma, nonché la forzata e travagliata articolazione in fasi di quest'ultima²³. Come anni dopo la sua comparsa ebbe a rilevare Plinio il Giovane²⁴, le *leges* dovettero risultare particolarmente

²¹ Cfr. *infra* Teil I., I.

²² Cfr. *infra* Teil I., I, 1.

²³ Cfr. *infra* Teil I., III, 2.

²⁴ Cfr. Plin., *pan.* 34.2.

eversive²⁵. Giustamente considerata dal Syme come atto fondamentale della “rivoluzione romana”²⁶, la legislazione matrimoniale augustea rappresenta un modello magistrale di pianificazione del futuro attraverso il richiamo ai *mores*, nonché, allo stesso tempo, uno dei principali strumenti finalizzati alla risoluzione della crisi della *res publica* e all’instaurazione della pace augustea²⁷.

Filippo Bonin

²⁵ Cfr. in questo senso SPAGNUOLO VIGORITA, 2010, 83 nt. 358.

²⁶ SYME, 2014 (1939), 495.

²⁷ Cfr. NÖRR, 1977, 321 ss. e ID., 1981, 350 ss.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis meiner zweiten Doktorarbeit im römischen Recht. Besonderen Dank schulde ich meinem Doktorvater Professor Martin Avenarius, der mich seit dem Anfang meiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln begleitet hat und mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand. In seinen Seminaren und Vorlesungen habe ich wichtige Impulse für meine Forschung erhalten. Zudem habe ich in vielen fruchtbaren Gesprächen in den gemeinsamen Mittagspausen wertvolle Anregungen für meine Arbeit erhalten. Für die freundliche Aufnahme und Betreuung während meiner Gastaufenthalte am Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft der Universität Heidelberg danke ich Professor Christian Baldus, der mir wichtige Anregungen gegeben hat. Für die wissenschaftliche und persönliche Unterstützung danke ich meinem italienischen Lehrer Professor Massimo Miglietta von der Universität Trient. Professor Pierangelo Buongiorno und Professor Werner Eck danke ich für die Erörterung der Inschrift von Troesmis. Professor Hans-Peter Haferkamp danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens. Herzlichen Dank schulde ich meiner ersten Lehrerin Frau Professorin Stefania Pietrini von der Universität Siena.

Bei der Fertigstellung dieser Arbeit durfte ich auf die Unterstützung vieler Menschen zurückgreifen. Zunächst einmal danke ich Dr. Gregor Albers, Dr. Andreas Groten und Herrn Markus Köhler, die diese Arbeit geduldig und sorgfältig lektoriert und stets für Diskussionen zur Verfügung gestanden haben. Dann danke ich Frau Ann-Christin Charles, Frau Friederike Michael und Frau Julia Sobetzko vom Institut für römisches Recht der Universität zu Köln, die die erste Fassung dieser Arbeit korrigiert haben. Schließlich möchte ich meinen Dank allen früheren und heutigen Kollegen am Institut für römisches Recht für ihre vielfältige Hilfe bei diesem Projekt aussprechen, insbesondere Frau Eva-Maria Kuhn und Dr. Salvatore Marino.

Intra 'legem Iuliam et Papiam'

Für die Ermutigung und die persönliche Unterstützung danke ich meinem Kollegen und Freund Dr. Tommaso Beggio von der Universität Trient.

Köln, im November 2019

Filippo Bonin

Inhaltsverzeichnis

Prefazione	VII
Vorwort	XIII

Einleitung

I. Fragestellung, Zielsetzung, Begrenzung und Struktur der Untersuchung	1
II. Stand der Forschung	7
III. Hauptquellen und Methode	17
IV. Allgemeine Einordnung der augusteischen Ehegesetze	24
1. Die Regelung. Überblick	25
2. Teleologie der Gesetzgebung	34
3. Die philosophische Begründung	43

Teil I Diachronische Entwicklung bis zum Erlass des Regelungskomplexes “*lex Julia et Papia*”

I. Abschnitt: Die Vorläufer der Gesetzgebung	55
1. Die hellenistischen Erfahrungen	59
2. Die <i>lex regia</i> des Romulus	71
3. Das <i>aes uxoriun</i>	76
4. Die Maßnahmen die Freigelassenen betreffend	81

5.	<i>Die republikanischen leges über die Vermächtnisse</i>	86
a)	<i>Die lex Furia testamentaria</i>	88
b)	<i>Die lex Voconia</i>	90
c)	<i>Die lex Falcidia</i>	92
6.	<i>Ein Ehegesetz Sullas?</i>	95
7.	<i>Prämien und Verbote unter Caesar</i>	98
II.	<i>Abschnitt: Genesis und Einführung der Reform</i>	105
1.	<i>Die lex edicta vom Jahr 28-27 v. Chr.</i>	109
2.	<i>Die lex Iulia de maritandis ordinibus</i>	122
3.	<i>Die lex Iulia de adulteriis coercendis</i>	126
III.	<i>Abschnitt: Durchführung und Vervollständigung</i>	135
1.	<i>Das Gesetz des Jahres 4 n. Chr.</i>	136
2.	<i>Neue Erkenntnisse aus dem Stadtrecht von Troesmis: Der commentarius des Jahres 5 n. Chr.</i>	145
3.	<i>Das decretum des Ateius Capito</i>	154
4.	<i>Die lex de vicesima hereditatium und die Weiterentwicklungen</i>	160
5.	<i>Die lex Papia Poppaea</i>	165

Teil II

Die augusteischen Ehegesetze in den Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit

I.	<i>Abschnitt: Darstellung, Struktur und Auslegung der Ehegesetze</i>	169
1.	<i>Der Regelungskomplex "lex Iulia et Papia"</i>	170
2.	<i>Die Haltung der Juristen und der Schulen gegenüber den augusteischen Ehegesetzen</i>	180
a)	<i>Die Ehegesetze in den Digesten: Die vorklassisch-sabinianische Rechtsquellenlehre</i>	181
b)	<i>Die Darstellung der Ehegesetze außerhalb der Digesten und insbesondere im pseudo-ulpiianischen liber singularis regularum: Zeugnis der klassisch-prokulianischen Rechtsquellenlehre und Derogationstheorie</i>	188
II.	<i>Abschnitt: Die lex Iulia und die lex Papia: Vergleiche, Herkunft, Kollisionen, Änderungen</i>	199

1.	<i>Anregungen, Hauptregeln und Sanktionen</i>	201
a)	<i>De caelibe: Ehe und incapacitas</i>	201
b)	<i>Das Regime des Verlöbnisses</i>	205
c)	<i>De orbo: Kinderzeugung und incapacitas</i>	210
d)	<i>De solitario patre: Ein besonderer Fall</i>	213
e)	<i>Die exceptae personae</i>	218
2.	<i>Die Altersgrenzen in der lex Iulia und in der lex Papia</i>	227
a)	<i>Das Mindestalter</i>	228
b)	<i>Das Höchstalter und die Ehe der alten Menschen</i>	242
3.	<i>Die Wiederheirat</i>	255
a)	<i>Die Fristen der lex Iulia</i>	256
b)	<i>Die Derogationen der lex Papia</i>	260
4.	<i>Sonderregime im Bereich des Erbrechts</i>	263
a)	<i>Ehegatten</i>	264
b)	<i>Patrone und Freigelassene: Der Eid, nicht zu heiraten</i>	276
5.	<i>Änderungen in Bereich des ius liberorum</i>	279
a)	<i>Die Befreiung der Frau von der tutela legitima</i>	282
b)	<i>Die Befreiung einiger Frauen von einer Regel der lex Voconia und das ius communium liberorum</i>	286
III.	<i>Abschnitt: Die Rechtsfolgen</i>	295
1.	<i>Das Regime der lex Iulia</i>	299
a)	<i>Zeitpunkte und Fristen. Delatio und dies cedens</i>	299
b)	<i>Das Schicksal der caduca nach der lex Iulia und die bona vacantia</i>	304
c)	<i>Anwachsung unter der alleinigen Geltung der lex Iulia</i>	315
d)	<i>Belastungen und Erwerb des populus nach der lex Iulia</i>	320
e)	<i>Bona vacantia und vindicatio caducorum</i>	325
2.	<i>Die Derogationen der lex Papia und das neue Regime der "lex Iulia et Papia"</i>	333
a)	<i>Die bona caduca ex lege Papia und die neue Devolution</i>	334
b)	<i>Caduca cum suo onere fiunt?</i>	343
c)	<i>Einführung neuer Fälle von caduca: Die Defizienz</i>	346
d)	<i>Die lex Iulia nach Inkrafttreten der lex Papia</i>	352
e)	<i>Die vindicatio caducorum ex lege Papia</i>	359
f)	<i>Die lex Papia und die bona ereptoria</i>	365

Ergebnisse und Schlussbetrachtungen	373
Abstract	387
Literaturverzeichnis	389
Quellenverzeichnis	465